



Studio Notarile Associato  
MAZZA - PASQUINI  
Via Dalmazia, 29 - 00198 Roma  
Tel. 068411956 - Fax 068554074  
E Mail: mazzapasquini@notariato.it

Repertorio n. 1344

Raccolta n. 917

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore dodici e minuti dodici

**30 ottobre 2017 - ore 12.12**

In Roma, Via dei Prefetti n. 46.

A richiesta dell'infradetto Amministratore Unico della società:

**"ComuniCare - ANCI Comunicazione ed Eventi - S.r.l.", società unipersonale**, in forma abbreviata **"ANCIcomunicare S.r.l."**, con sede in Roma (RM), Via dei Prefetti n. 46, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Roma al numero **09917591001**, anche di codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM-1196687 (di seguito, anche, la **"Società"**);

io sottoscritta **Mariangela Pasquini**, Notaio in Roma, con studio in Via Dalmazia n. 29, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recata ove sopra alla detta ora e al detto giorno, onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea della Società.

E' presente il Signor **GAROFANI Carlo**, nato a Roma (RM) IL 15 DICEMBRE 1963, domiciliato per la carica presso la suindicata sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società.

Detto Componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'assemblea a norma di legge e statuto e dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, per questi luogo, giorno ed ora;
- che è presente esso Amministratore Unico;
- che del Collegio Sindacale é presente la dott.ssa SAVINO Dora, Presidente; mentre, i restanti componenti sono assenti giustificati;
- che del capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è presente l'intero portato dal socio unico **"ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI"**, con sede in Roma (RM), Via dei Prefetti n. 46, partita I.V.A.: 80118510587;

presente in persona di Federica RASCHELLA', nata a Roma (RM) il 17 novembre 1974, giusta delega a lei conferita dal Segretario Generale dell'ANCI, dott.ssa Veronica Nicotra, munita dei necessari poteri per legge e per statuto nonchè in esecuzione della deliberazione del relativo Direttivo ANCI del 25 ottobre 2017;

e, pertanto, dichiara la presente assemblea validamente costituita, anche in forma totalitaria, ed atta a discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del

**REGISTRATO**

PRESSO  
L'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI ROMA 5

IN DATA 02 novembre 2017

AL N. 14951

SERIE IT

VERSATI € 200,00=

**ISCRITTO**

PRESSO  
IL REGISTRO DELLE IMPRESE

DI ROMA

IN DATA 03.11.2017

PROT. N. 337230

nuovo testo unico sulle società partecipate (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175);

**2) Varie ed eventuali.**

Aperta la discussione sull'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno adottare le deliberazioni in oggetto, ed in particolare dà atto:

- che si rende necessario procedere all'adeguamento del vigente statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal successivo D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito *breviter*, anche, il "**Testo Unico**");

- che, in particolare, al detto scopo, si rende necessario modificare la vigente disciplina statutaria in materia di oggetto sociale (in conformità al disposto dell'art. 4 del Testo Unico) nonché in materia di organi sociali (in ossequio al disposto dell'art. 11, comma 9, del Testo Unico), ivi comprese le modifiche attinenti alla obbligatorietà dell'organo di controllo (come prescritto dall'art. 3, comma 2, del Testo Unico), con la precisazione, al riguardo, che la Società è già dotata di Collegio Sindacale in guisa che non si rende qui necessaria la sua nomina;

che, ancora, al medesimo scopo, si rende necessario apportare al vigente statuto le modifiche e integrazioni connesse alla natura della Società quale società *in house*, tra le quali in particolare quella prescritta dall'art. 16, comma 3, del Testo Unico, nonché le ulteriori modifiche ed integrazioni occorrenti al fine di meglio e ulteriormente consentire e garantire, sia *ex ante*, sia in via contestuale che *ex post*, il controllo analogo di cui all'art. art. 2, lett. c), del Testo Unico;

- che, inoltre, al medesimo suddetto fine di consentire in modo ancor più pregnante il controllo analogo di cui all'art. art. 2, lett. c), del Testo Unico, si propone di inserire nello statuto, come espressamente consentito anche dall'art. 16, comma 2, lett. b), del Testo Unico, un diritto particolare del socio ANCI a norma dell'art. 2468, comma 3, c.c. e precisamente il diritto di nominare un Direttore Generale nonché eventuali dirigenti;

- che, da ultimo, nel contesto delle dette modifiche statutarie, si propone di, onde rendere più agevole la partecipazione alle assemblee dei soci nonché alle riunioni dell'organo di controllo della Società, integrare lo statuto nel senso di ivi inserire la possibilità che l'intervento alle dette assemblee e riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con la correlativa disciplina di dettaglio; pertanto, il Presidente dà lettura all'Assemblea del testo del nuovo statuto a fronte di quello vigente, soffermandosi sulle principali modifiche.

Indi l'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente e preso

atto di quanto sopra, con il voto favorevole del socio unico, espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

**delibera**

- a) di modificare il vigente statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal successivo D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nonché al fine di ivi prevedere, come espressamente consentito anche dall'art. 16, comma 2, lett. b), del citato Testo Unico, l'attribuzione al socio ANCI, a norma dell'art. 2468, comma 3, c.c., del diritto particolare di nominare un Direttore Generale nonché eventuali dirigenti e, altresì, al fine di ivi inserire la possibilità che l'intervento alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'organo di controllo della Società possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; e pertanto
- b) di adottare il nuovo testo di statuto sociale trascritto in calce al presente atto.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti quaranta (h. 12.40).

\*\*\*\*\*

**STATUTO**

della

Società a Responsabilità Limitata

**"ComuniCare - ANCI Comunicazione ed Eventi - S.r.l."**

**( ANCIcomunicare S.r.l.)**

\*\*\*\*\*

**Art. 1. - Denominazione**

1.1 - E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione di

**"ComuniCare - ANCI Comunicazione ed Eventi - S.r.l."**

1.2 - Tale denominazione potrà essere indicata anche in forma abbreviata come segue:

**"ANCIcomunicare S.r.l."**

**Art. 2. - Sede**

2.1 - La Società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

2.2 - La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub art. 2.1, con semplice decisione dell'Organo Amministrativo, il quale dovrà effettuare la necessaria comunicazione al Registro delle Imprese.

2.3 - Sedi operative, filiali, succursali, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse soltanto con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2.4 - Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

### **Art. 3. - Oggetto Sociale**

3.1 - La Società ha per oggetto l'erogazione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, quali, in particolare la promozione, l'organizzazione e la realizzazione:

- dell'Assemblea annuale dei Comuni associati ad ANCI;
  - di eventi e manifestazioni di ogni tipo, individuate dall'Associazione Nazionale dei Comuni italiani, quali, per esempio, convegni, seminari, fiere, assemblee e di tutte le attività ad essi collegate, ivi incluse quelle logistiche e i servizi di viaggio di ogni tipo;
  - di attività di comunicazione e informazione a vantaggio dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in tutte le forme possibili, incluso l'impiego delle nuove tecnologie informatiche e multimediali, nonché attraverso l'edizione e la pubblicazione di libri, opuscoli informativi, riviste, giornali e *newsletters* periodici, in formato elettronico o cartaceo;
  - di tutte le attività collegate, strumentali e complementari a quelle di comunicazione e informazione, quali, a titolo esemplificativo, la raccolta di pubblicità e la vendita dei prodotti pubblicati, singolarmente o mediante abbonamento.

3.2 - Le attività rientranti nell'oggetto sociale sono volte a:

- supportare l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nelle proprie attività di comunicazione con la base conoscitiva, con gli interlocutori istituzionali e con l'opinione pubblica;
- supportare l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nella conoscenza dei bisogni dei propri associati e nella loro fidelizzazione;
- promuovere l'immagine del sistema dei Comuni Italiani e degli Enti Locali in generale, informando i cittadini e comunicando le buone pratiche e i risultati raggiunti in termini di innovazione e attuazione delle politiche pubbliche locali;
- rafforzare il rapporto tra i Comuni Italiani e l'opinione pubblica;
- potenziare l'offerta di servizi ai Comuni in materia di comunicazione, informazione ed organizzazione di eventi.

3.3 - La Società potrà svolgere le attività descritte all'art. 3.1 anche nei confronti di soggetti terzi, nel rispetto dei limiti indicati all'art. 16.3 del presente statuto.

Nello specifico La Società potrà svolgere attività nei confronti di soggetti terzi, di promozione, organizzazione e realizzazione:

- di eventi e manifestazioni di ogni tipo, quali per esempio convegni, seminari, fiere, assemblee, e di tutte le attività ad essi collegate, ivi incluse quelle logistiche e i servizi

di viaggio di ogni tipo;

- di attività di comunicazione e informazione, in tutte le forme possibili incluso l'impiego delle nuove tecnologie informatiche e multimediali, nonché attraverso l'edizione e la pubblicazione di libri, opuscoli informativi, riviste, giornali e newsletters periodici, in formato elettronico o cartaceo;

- di tutte le attività collegate, strumentali e complementari a quelle di comunicazione e informazione, quali a titolo esemplificativo, la raccolta di pubblicità e la vendita dei prodotti pubblicati, singolarmente o mediante abbonamento.

3.4 - La Società potrà partecipare a società, consorzi e associazioni aventi scopi complementari o compatibili con quelli della Società, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti.

3.5 - Le attività funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale potranno essere svolte in Italia, nei paesi dell'Unione Europea ed extra europei.

3.6 Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, sempre e comunque come attività esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **Art. 4. - Durata**

4.1 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei Soci.

#### **Art. 5. - Capitale Sociale**

5.1 - Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00) e suddiviso in quote ai sensi di Legge.

5.2. Per tutta la durata della Società, il capitale sociale dovrà essere interamente detenuto, individualmente o congiuntamente, da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.

5.3 - Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento o mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, a norma dell'art. 2464 c.c..

5.4 - In caso di aumento del capitale sociale, ai Soci è riservato il diritto di opzione, da esercitarsi con le modalità preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo, nel rispetto dei limiti di legge. In caso di sottoscrizione parziale dell'aumento, le quote inoptate saranno offerte in prelazione a tutti i Soci che hanno sottoscritto le proprie quote. Le restanti quote possono essere offerte dall'Organo Amministrativo a terzi, nel rispetto dei principi, dei criteri e dei vincoli imposti dalla normativa vigente o dal presente Statuto.

5.5 - Il diritto di opzione può essere escluso dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 9 dello statuto.

#### **Art. 6. - Diritti dei Soci**

6.1 - I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla

partecipazione posseduta da ciascun Socio.

6.2 - E' attribuito al socio Anci il diritto, ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c., di nominare un Direttore Generale nonché eventuali dirigenti.

#### **Art. 7 - Partecipazioni e loro trasferimento**

7.1 - Le partecipazioni sociali e il diritto di opzione non possono essere trasferite a soggetti privati.

7.2 - Le partecipazioni ed il diritto di opzione di cui al precedente art. 5 sono trasferibili per atto tra vivi unicamente previo gradimento e autorizzazione dei soci e nel rispetto dei limiti e dei criteri fissati dalla legge. In caso di diniego del gradimento, al socio che intendeva trasferire la propria quota o parte di essa spetterà il diritto di recesso, ex art. 2469, co. 2, c.c.. Il recesso, tuttavia, non può essere esercitato prima di due anni dalla sottoscrizione/acquisto della partecipazione e, in ogni caso, con un preavviso non inferiore a tre mesi.

7.3 - Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione ovvero il diritto di opzione di cui al precedente art. 5, dovrà, nel rispetto di eventuali limiti di legge ulteriori, comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata ai soci: l'offerta deve contenere le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione o del diritto da trasferire, il prezzo e le modalità di pagamento. Ricevuta la comunicazione della proposta di trasferimento, i soci entro venti giorni (risultante dal timbro postale) dalla data di ricevimento della comunicazione della proposta dovranno comunicare al socio proponente la propria decisione in merito al trasferimento con lettera raccomandata; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo.

#### **Art. 8. - Vincoli sulle partecipazioni**

8.1 - Le partecipazioni non possono essere sottoposte volontariamente a pegno o a usufrutto senza il consenso preventivo di tutti gli altri Soci. In caso di pegno o di usufrutto della partecipazione, il diritto di voto dovrà spettare comunque al medesimo Socio.

#### **Art. 9. - Decisioni dei Soci**

9.1 - Le decisioni dei Soci sono assunte solo in sede assembleare.

9.2 - L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale, con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nella lettera devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione può essere effettuata anche tramite comunicazione via telefax o posta elettronica certificata, da inviarsi con gli stessi termini e

contenuti sopra indicati, agli indirizzi specificatamente riportati nel Registro delle Imprese.

9.3 - L'Assemblea potrà essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

9.4 - Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima. Nella seconda convocazione la delibera è validamente adottata con i medesimi quorum di partecipazione e di voto previsti per la prima. In mancanza di tali formalità, l'Assemblea sarà ritenuta valida quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti o informati l'Amministratore Unico e i componenti dell'organo di controllo e purché nessuno si opponga alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

9.5. - L'Assemblea dovrà essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.6. - A norma dell'art. 2364 c.c., qualora particolari esigenze lo richiedano o nel caso di redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea potrà essere convocata oltre il termine fissato, ma, in ogni caso, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

9.7. La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico e, in caso di impedimento, a persona designata dall'Assemblea medesima. Il Presidente propone un Segretario, anche non socio, e l'Assemblea delibera in merito alla sua nomina.

9.8 - L'Assemblea dei Soci decide sulle materie di cui all'art. 2479 c.c. e sulle altre che la legge o il presente Statuto riserva alla sua competenza.

L'Assemblea dei soci esercita poteri di direttiva e di indirizzo in relazione alla gestione economico-finanziaria della società, impartendo al riguardo le prescrizioni vincolanti per l'organo amministrativo.

9.9 - L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole, in proprio e/o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

9.10 - In caso di approvazione del bilancio, l'Assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole, in proprio e/o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, e, in seconda convocazione, con il voto favorevole secondo quanto stabilito dal Codice Civile.

9.11 - L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole, in proprio e/o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale per la:

- a) modifica dello statuto sociale;
- b) nomina dell'organo di controllo.

9.12 - L'acronimo "ANCI" all'interno della denominazione sociale potrà essere modificato e/o espunto per volontà del solo socio ANCI.

9.13. Le deliberazioni assunte in conformità alla Legge ed al presente statuto sono valide e vincolanti per tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

9.14 - Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Registro Imprese. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, la quale dovrà essere conservata agli atti della Società. La stessa delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.

9.15. Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'Assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

#### **Art. 10. - Amministrazione**

10.1 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea dei Soci.

10.2 - Fatti salvi ulteriori limiti di legge, non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

10.3 - L'organo Amministrativo resta in carica per la durata prevista all'atto della nomina e comunque per non più di cin-



que esercizi sociali; i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni e/o cessazione dalla carica dell'Amministratore Unico, l'Assemblea per la nomina del nuovo amministratore è convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può svolgere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 11. - Decisioni dell'Organo Amministrativo**

11.1 - Le decisioni dell'Organo Amministrativo relative alle materie indicate dall'art. 2475, co. 5, c.c., e in tutti gli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto, devono essere trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo.

**Art. 12. - Poteri e obblighi dell'Organo Amministrativo**

12.1 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della Società, esclusi quelli che la Legge o il presente Statuto riserva espressamente all'Assemblea dei Soci o al socio ANCI.

12.2 - L'Amministratore Unico è il legale rappresentante della Società, con piena facoltà, senza eccezione alcuna, ai sensi dell'art. 2475-bis c.c.

12.3 - L'Amministratore Unico potrà affidare al Direttore Generale, ove nominato, i compiti di ordinaria gestione della società e quelli ulteriori, stabiliti dall'organo amministrativo stesso, anche mediante procura speciale. L'organo amministrativo può, inoltre, nominare procuratori speciali e/o institori per il compimento di particolari atti o categorie di atti, fissandone i relativi limiti e compensi.

12.4 - L'Amministratore Unico predispone, nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio, una relazione previsionale contenente la definizione di piani strategici, economico-finanziari, industriali, occupazionali e patrimoniali di breve e di medio termine, dando atto dei relativi impegni previsionali di spesa e indicando, anche mediante parametri qualitativi e quantitativi, gli obiettivi gestionali cui tende la Società. L'attuazione dei piani, degli obiettivi e delle operazioni descritti nella relazione previsionale è condizionata alla preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, che autorizza l'amministratore ad adottare i provvedimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi di gestione autorizzati, entro i limiti di spesa previsti.

12.5 - L'Amministratore Unico presenta, con cadenza semestrale una relazione sull'andamento della gestione, dando atto dello stato di attuazione degli obiettivi programmatici. In caso di scostamento dagli obiettivi o di sopravvenuto squilibrio economico-finanziario, il socio pubblico controllante o i soci pubblici controllanti potranno adottare i necessari provvedimenti correttivi.

**Art. 13. - Organo di controllo**

13.1 - L'Assemblea nomina in ogni caso un organo di controllo

o un revisore legale dei conti. L'organo di controllo è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico. I componenti dell'organo di controllo sono nominati dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze stabilite nel presente Statuto. Essi durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Sindaco Unico deve essere scelto tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

13.3 - Al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico competono sia i doveri di cui all'art. 2403 c.c., sia il controllo contabile ex art. 2409-bis e seguenti c.c.

13.4. Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che siano rispettate le medesime condizioni indicate nel precedente articolo 9.15. per le analoghe adunanze dell'Assemblea dei soci.

L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

**Art. 14. - Compensi all'Organo Amministrativo e all'organo di controllo**

14.1 - All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del suo incarico.

14.2 - All'atto della nomina, l'Assemblea definisce il compenso corrisposto all'Amministratore Unico e ai componenti dell'organo di controllo, nel rispetto dei criteri e dei limiti di legge. Non possono in ogni caso essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

**Art. 15 - Ulteriori previsioni riguardanti l'organizzazione e la gestione della società**

15.1 - Non possono, in alcun caso, essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Art. 16. - Esercizi sociali, contabilità, fatturato, bilancio e distribuzione degli utili**

16.1 - Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano con il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 - La società adotta i sistemi di contabilità imposti dalla normativa vigente.

16.3 - Oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti assegnati dal socio pubblico o dai soci pubblici. L'eventuale produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

16.4 - Alla fine dell'esercizio sociale l'Organo Amministrativo redige, a norma di Legge, il bilancio.

16.5 - Il bilancio è presentato ai Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, segnalate dall'Amministratore nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c..

16.6 - In sede di approvazione del bilancio, i Soci deliberano anche sulla destinazione degli utili. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

16.6 - Qualora il bilancio di un esercizio si chiudesse in perdita non coperta da riserva, gli eventuali utili dell'esercizio successivo dovranno essere destinati a coprire le perdite pregresse.

#### **Art. 17. - Recesso**

17.1 - Il diritto di recesso spetta al Socio nei casi di cui agli art. 2473, comma 1, e 2481-bis cc. e negli altri casi previsti dalla Legge.

17.2 - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, la quale deve essere spedita entro quindici giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del Socio.

17.3 - Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del Socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera od il fatto che legittimano il recesso.

17.4 - Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473, commi 3 e 4, c.c..

17.5 - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473, ultimo comma, c.c.

#### **Art. 18. - Scioglimento**

18.1 - Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più Liquidatori.

tori, determinandone i poteri e fissando i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la stessa liquidazione.

**Art. 19 - Norma di rinvio**

19.1 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alla normativa in materia di società a partecipazione pubblica e, per quanto da essa non previsto, si farà riferimento alle norme del codice civile in materia di Società a Responsabilità Limitata e, in subordine, a quelle dettate in materia di Società per azioni.

\*\*\*\*\*

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto al Comparente, il quale a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla sua volontà ed a quella dell'assemblea, lo approva e sottoscrive con me Notaio, alle ore dodici e minuti quaranta (h. 12.40).

Scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia.

Consta di fogli sette per pagine tredici fin qui.

FIRMATO:

CARLO GAROFANI

MARIANGELA PASQUINI Notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, da me firmata digitalmente.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del d.lgs. n. 82/2005. La presente copia si rilascia per uso consentito di legge.

Roma, li 9 NOVEMBRE 2017